



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e in particolare, l’articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*” e in particolare, l’articolo 13, comma 7;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” e in particolare, l’articolo 1, commi 241-246;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 gennaio 2011, n. 30, recante “*Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” ;

VISTO l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che “*Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dell’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese, non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto*”;

VISTO l’articolo 2, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 30 del 2011, il quale prevede che “*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio*”;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il capitolo 4378 “somme da trasferire all’Inail per il finanziamento del fondo per le vittime dell’amianto” dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 “Politiche previdenziali” Programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali” – Azione 11 “indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”;

VISTO l’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in base al quale l’onere a carico dello Stato, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, è determinato in 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l’art. 25, recante “*Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici*”, che detta nuove disposizioni sulla *governance* dei medesimi Enti prevedendo, quali organi, il Presidente, il vice presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell’Istituto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell’Istituto.

VISTA la nota tecnica del 7 agosto 2020, elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, con la quale l’Istituto, considerate la dotazione del Fondo per l’anno 2020 pari a 49 milioni di euro di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, e le economie realizzate nell’anno 2018 pari a 2 milioni di euro, per una disponibilità complessiva pari a 51 milioni di euro per l’anno 2020, tenuto conto che la previsione di spesa consolidata per il pagamento dei ratei di rendita in tale anno risulta pari a 255 milioni di euro, ha quantificato la percentuale della prestazione aggiuntiva, per l’anno 2020, nella misura del 20% della rendita annua;

VISTA la nota del 21 settembre 2020, con la quale l’INAIL ha trasmesso, corredata dalla predetta nota tecnica del 7 agosto 2020, la deliberazione n. 162 del 17 settembre 2020, adottata dal consiglio di amministrazione dell’INAIL recante “*Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, articolo 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30. Determinazione della misura percentuale complessiva della prestazione aggiuntiva per l’anno 2020*”, che ha determinato la prestazione aggiuntiva nella misura del 20% per l’anno 2020;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota del 25 settembre 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato che, in riferimento alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 162 del 17 settembre 2020, “*non si hanno osservazioni da formulare ai fini dei successivi adempimenti procedurali*”;

DECRETA

Articolo 1

1. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2020 è fissata in misura pari al 20% della rendita annua.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri